

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 del Reg.	OGGETTO:	MODIFICA deliberazione di G.C. n. 60 dell'8.6.2017 avente	
del 07/08/2018		ad oggetto: "Risultanze della ricognizione dei fondi delle risorse decentrate del personale – Approvazione"	

L'anno 2018 il giorno 7 del mese di AGOSTO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti	
Antonio ROSATO	Sì		
Cosimo LEUZZI	Sì		
Amedeo ROSATO		Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì		
Paola GALIZIA	Sì		

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana PELUSO, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000				
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.			
Il Capo Settore F.to Maria Lorella PERSANO	Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano PAPA			

			Impegno di Spesa			
Сар.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 dell'8.6.2017 veniva approvata la Relazione illustrativa di ricognizione del fondo per le risorse decentrate, Anni 2000 2015;
- che, con il medesimo atto, si approvava il prospetto riepilogativo con i differenziali tra le somme disponibili per la contrattazione e quelle effettivamente erogate, salvo errori o rettifiche degli elaborati contabili e delle conseguenti attività di recupero, stabilendo di operare un recupero in un tempo pari al periodo di prescrizione ordinaria pari ad anni 10 e, quindi, a valere sui fondi per le risorse decentrate dal 2017 al 2026;

DATO ATTO:

- -che la somma annuale disponibile in sede di contrattazione decentrata integrativa è di circa € 30.000,00. Conseguentemente, a fronte di un debito annuale di circa € 24.000,00 risultante dalla delibera de qua, è praticamente impossibile garantire i servizi essenziali per l'Ente;
- -che, a fronte dello sforamento dei vincoli finanziari, il Comune di Salice Salentino è obbligato al recupero integrale delle somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- -che, vista la situazione organizzativa ed economico-contabile dell'Ente, non si rinvengono nel tessuto normativo leggi che possano fronteggiare la situazione di questo Comune se non l'art. 4 del D.L. n. 16 del 6.3.2014 (Decreto Salva Roma) così come modificato dalla legge di conversione 2.5.2014 n. 68 e dall'art. 22 comma 7 D.lgs. 25.5.2017 n. 75, nella parte in cui dice "Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato"
- -che, in considerazione di quanto sopra e fatta salva l'eventuale compensazione delle somme da recuperare con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa tesa all'effettivo contenimento della spesa, di cui all'art. 4 comma l, quarto periodo del D.L. 16/2014, e dai risparmi derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, questo Ente ritiene di potersi avvalere dell'opportunità di destinare la quota del recupero, per la quota massima del 25% (che nel nostro caso corrisponderebbe a € 7.500,00 all'anno) delle risorse destinate alla contrattazione integrativa così come dispone la norma, e incrementare corrispondentemente le annualità del recupero dello sforamento da dieci a trenta anni;

-che, a tale proposito con nota Prot. n. 3589 del 21.3.2018, è stato richiesto l'avviso del Ministero dell'Interno circa la possibilità di operare il recupero delle somme della contrattazione collettiva integrativa mediante l'utilizzazione del 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (euro 7.500,00 annui) per un numero di 30 annualità, corrispondentemente incrementato in ragione della predetta quota annuale, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa dell'ente;

PRESO ATTO del parere espresso al riguardo dal Ministero dell'Interno, con nota Prot. n. 11162 del 28.6.2018 e trasmesso dalla Prefettura di Lecce con nota Prot. n. 73318 del 10.7.2018, nel quale si fa presente quanto segue:

<<....il citato art. 4, comma 1, come modificato dall'art. 22, comma 7, del D.lgs. 75/2017, prevede espressamente che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato....." Analoga previsione è stata inserita dall'art. 11 dello stesso D.lgs. 75/2017, al comma 3 quinquies dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001.</p>

La richiamata norma impone alle Amministrazioni Pubbliche, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattaziione collettiva, di procedere al recupero delle somme indebitamente inserite sui fondi del salario accessorio del personale dipendente, recupero che, alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 4, deve essere operato a valere sui fondi stessi. Detta disposizione ha dato adito a numerose problematiche interpretative. Conseguentemente, al fine fine di venire incontro alle difficoltà rappresentate da numerosi Enti nell'assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa, il legislatore, con la novella di cui al richiamato comma 7 dell'art. 22 del D.lgs. 75/2017, ha stabilito che il recupero delle somme non possa eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa con corrispondente incremento del numero delle annualità, che può essere superiore rispetto agli anni in cui si è verificato il superamento dei predetti vincoli finanziari. In merito, giova evidenziare che trattasi di norma a regime, non contenendo la stessa limitazioni per la sua applicazione, nè ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste nello stesso art. 4, comma 1.

Posto quanto sopra, sembra potersi ritenere che il Comune di Salice Salentino possa procedere al recupero delle somme secondo le disposizioni del novellato art, 4, comma 1. Tuttavia, poichè il predetto Ente aveva già deliberato il piano di recupero prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 22, comma 7, si ritiene necessaria una nuova delibera di Giunta da cui risulti l'esigenza della modifica del piano di cui trattasi, ai sensi della sopravvenuta normativa, al fine di non paralizzare e non interrompere i servizi essenziali alla cittadinanza.....>>

RITENUTO di recepire il parere *de quo*;

RITENUTO, pertanto:

- di modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 dell'8.6.2017 con la quale veniva approvata la Relazione illustrativa di ricognizione del fondo per le risorse decentrate, Anni 2000 2015, stabilendo di operare un recupero in un tempo pari al periodo di prescrizione ordinaria pari ad anni 10 e, quindi, a valere sui fondi per le risorse decentrate dal 2017 al 2026;
- di modulare un programma di recupero sul fondo degli anni futuri delle risorse illegittimamente allocate in esso, per un periodo di almeno 30 (trenta) anni;
- di stabilire che il suddetto piano di recupero sia annualmente soggetto a verifica, anche alla luce di eventuali economie e/o risparmi che potranno essere destinati a compensazione degli importi da recuperare in sede di accordo annuale sulla destinazione delle risorse del salario accessorio del personale;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) DI MODIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 dell'8.6.2017 con la quale veniva approvata la Relazione illustrativa di ricognizione del fondo per le risorse decentrate, Anni 2000 2015, stabilendo di operare un recupero in un tempo pari al periodo di prescrizione ordinaria pari ad anni 10 e, quindi, a valere sui fondi per le risorse decentrate dal 2017 al 2026;
- 2) DI RECEPIRE il parere reso dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali con nota Prot. n. 11162 del 28.6.2018;
- 3) DI PROCEDERE al recupero delle somme allocate nel fondo del salario accessorio medesimo ed erogate negli anni pregressi in misura eccedente rispetto a quella consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, incrementando corrispondentemente le annualità del recupero dello sforamento da dieci a trenta anni "al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa";
- 4) DI STABILIRE che il suddetto piano di recupero sia annualmente soggetto a verifica, anche alla luce di eventuali economie e/o risparmi che potranno essere destinati a compensazione degli importi da recuperare in sede di accordo annuale sulla destinazione delle risorse del salario accessorio del personale;

5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

IL SINDACO F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per u	iso amministrativo.
	IL SEGRETARIO COMUNALE
ttesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Alb	o Pretorio del Comune il 08/08/2018 e vi rimarrà per 1
forni consecutivi (N. 877 del Reg.).	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
ata 08/08/2018	
ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta es	secutiva il 07/08/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Ivana PELUSO